RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 3

Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo

In attesa della costituzione del Ministero delle attivita' culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni gia' proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione del Ministero delle attivita' culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano e' esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale;

b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando cio' sia conforme a criteri di economicita' e funzionalita'. In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio di amministrazione e' composto, oltre il presidente, da quattro esperti scelti e nominati dall'Autorita' di

Governo competenente in materia di spettacolo. Il consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1978, n. 836, nonche' quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge al comitato esecutivo;

c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'ente con l'esercizio di attivita' professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialita' in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i principi di cui alla lettera b); l'ENIT puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni.

Versione in vigore dal 5 ottobre 1994, non più in vigore dal 1 dicembre 1994 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-562-1994/art-3-riordino-degli-organi-consultivi-e-degli-enti-del-settore-dello/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it